



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1755 DEL 26/11/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA ALFA LAVAL SPA CON SEDE LEGALE IN VIA FELICE CASATI 20 IN COMUNE DI MILANO E PRODUTTIVA IN VIA DELLE ALBERE 5 IN COMUNE DI ALONTE (VI). AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEI PIAZZALI DELLO STABILIMENTO E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CONDOTTA ACQUE METEORICHE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e comprendente, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento stabilisce, in particolare:
 1. all’art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.* ”
 2. all’articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l’art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all’art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all’art 49 lettera c) e che ai sensi dell’art. 49 lettera c punto 2 “gli impianti di depurazione gestiti da imprese

private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti” sono classificati di seconda categoria;

- con parere n. 04/0417 la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Vista la richiesta di autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dello stabilimento, zona NORD del blocco Building ABC (area individuabile nelle tavole grafiche come Area di influenza 3) e per l’attivazione del relativo scarico nella condotta acque meteoriche avente le caratteristiche di cui al comma 9 dell’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. che scarica nel corso d’acqua San Feliciano, presentata dalla società ALFA LAVAL S.p.A. per il sito in via Delle Albere n. 5 a Alonte (VI) e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 12/08/2019 (agli atti con prot. nn. 43766-43767);

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 48496 del 13 settembre 2019 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione, l'avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni e richiesta di parere ai sensi della L. 241/90;

Vista la documentazione tecnica trasmessa da cui risulta che:

- Oggetto della domanda è una parte dell’area esterna di un complesso industriale che svolge attività di produzione di scambiatori di calore ed in particolare l’area interessata è la zona NORD del blocco Building ABC (area individuabile nelle tavole grafiche come Area di influenza 3);
 - L’AREA INFLUENZA 3 allo stato attuale presenta nove punti di allaccio sulla linea delle acque bianche comunali;
 - In quest’area sono state suddivise, ove possibile, la rete delle acque bianche provenienti dai tetti da quelle provenienti dai piazzali. E’ stato inserito un impianto di prima pioggia per il trattamento in discontinuo finalizzato al trattamento delle acque potenzialmente contaminate provenienti dai piazzali e una parte residua dei tetti per i quali lo scollegamento risultava problematico (difficoltà di realizzazione legata alle interferenze con i sottoservizi esistenti relativi ai collegamenti impiantistici tra i capannoni);
 - I sottobacini individuati sono tre:
 - Sottobacino 1 (lato nord): aree afferenti al piazzale adibito a parcheggio maestranze, zona parcheggio cicli e motocicli con superficie totale pari a 1850 mq;
 - Sottobacino 2 (lato nord): aree afferenti al piazzale anteriore, zona carico e scarico interposta tra Building C e Building A e porzione di copertura del Building A, per una superficie totale pari a 4300 mq;
 - Sottobacino 3 (lato nord): aree afferenti al piazzale anteriore, parte copertura Building A, per una superficie totale di 1350 mq.
- Totale 7500 mq.
- Calcolo per determinare il volume di stoccaggio:
 $(1850+4300+1350) \times 0.9 \times 0.005 = 33.8 \text{ mc}$
 - L’impianto previsto (area di piazzale di riferimento: 8000 mq) è essenzialmente costituito da un Pozzetto scolmatore PSC, un bacino d’accumulo BDA (dimensioni in cm: 850 x 250 x 270 H) e da un separatore oli DSL (dimensioni in cm: Ø 200 x 215 H);
 - Il disoleatore verrà attrezzato al suo interno con un filtro in coalescenza;

Dato atto che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. (nello specifico lettera d);

Vista la nota prot. n. 3238 del 23/09/2015 del comune di Alonte in cui si dichiara che: *“gli scarichi delle acque bianche dalla ditta Alfa Laval S.p.A. sulle vie dell'industria e delle Albere, sono regolarmente recapitanti sulla rete pubblica delle acque bianche esistente. L'autorizzazione allo scarico è implicitamente contenuta/legittimata nei vari titoli abilitativi rilasciati o maturati funzionalmente alla realizzazione dei manufatti edilizi esistenti.”*

Vista la nota di Acquevenete S.p.A. del 16/09/2019, agli atti con prot. n. 48681 del 16/09/2019, con cui comunica che nel raggio di 200 metri dallo scarico nel corso d'acqua San Feliciano tramite la condotta acque bianche di via Delle Albere delle acque meteoriche di prima pioggia depurate provenienti dai piazzali della Ditta in oggetto, non sono presenti pozzi o derivazioni pubbliche di acqua ad uso potabile;

Dato atto che, a seguito della nota di avvio del procedimento prot. n. 48496 sopracitata, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di competenza da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

Considerato che si rende necessario, al fine di poter verificare l'effettivo funzionamento degli impianti, prescrivere un contatore volumetrico non manomissibile per la registrazione delle portate scaricate;

Considerato che si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell'impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 intitolata *“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”*;

Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la ditta ALFA LAVAL S.p.A. per il sito in via Delle Albere n. 5 ad Alonte (VI) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dello stabilimento, zona NORD del blocco Building ABC (area individuabile nelle tavole grafiche come Area di influenza 3) e per l'attivazione del relativo scarico nella condotta acque meteoriche avente le caratteristiche di cui al comma 9 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. che scarica nel corso d'acqua San Feliciano, come da documentazione trasmessa in data 12/08/2019 (agli atti con prot. nn. 43766-43767) e integrata in data 30/09/2019 (agli atti con prot. n. 51387) e aggiornata in data 23/11/2019 (agli atti con prot. n. 61756 del 25/11/2019), con le seguenti **prescrizioni**:
 - a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;
 - b) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;
 - c) dovrà essere installato a monte del pozzetto di campionamento o comunque a monte di eventuali altri apporti di acque reflue, un contatore volumetrico o sistema equivalente non manomissibile, che verrà sigillato da parte dell'Autorità di controllo. La data di installazione dovrà essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) comunicata ad ARPAV;
 - d) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:
 - svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione del filtro a coalescenza, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
 - altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
 - eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque di prima pioggia e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;
 - verifica periodica del contatore di scarico (con registrazione della portata rilevata).

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

e) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale **relativamente alla prima pioggia**, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento**. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

f) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, **secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista**, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

g) lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;

h) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. di avvertire che:

a) come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;
4. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Alonte per gli adempimenti di competenza;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 26/11/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo